



IL RETTORE-PRESIDENTE



Pag. 16

SEDUTA DEL 15/12/1992

all'Università', di incarichi di prestazione d'opera autonoma" come da

ALLEGATO NR. 4 COMPOSTO DI NR. 13 PAGINE

che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Il Rettore informa infine che, sia la Commissione Finanziaria (seduta del 7/12/92) che la Commissione Consiliare per i contratti, convenzioni e regolamenti (seduta del 7/12/92) hanno espresso parere favorevole sulla bozza di Regolamento di che trattasi.

Il Consiglio di Amministrazione, udito il riferimento del Rettore, preso atto dei pareri espressi dalla Commissione Finanziaria e dalla Commissione consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni e regolamenti, considerata l'urgenza di provvedere in merito, tenuto conto del fatto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore l'1/1/1993, delibera di approvare il "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università", di incarichi di prestazione d'opera autonoma" nel testo allegato al presente verbale.

8) "REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA" DI CUI AGLI ARTT. 22 COMMA III E 62, DEL DEL REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'.

Il Rettore rammenta che gli artt. 22 e 62 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" prevedono che le spese di rappresentanza siano disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Amministrativo, dott. Antonio Salvini, ha predisposto una bozza di detto regolamento che, peraltro, ha provveduto ad inviare ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento, Istituti e Servizi Centralizzati, nonché ai responsabili delle Sezioni del Rettorato ed ai Segretari di Dipartimento, per acquisire utili osservazioni, suggerimenti ed eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche.

Il Direttore Amministrativo poi, a seguito dei rilievi pervenuti, ha predisposto il seguente testo definitivo della bozza di "Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza" come da

ALLEGATO NR. 5 COMPOSTO DI NR. 5 PAGINE

che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

Il Rettore informa che la Commissione Finanziaria, nella seduta del 7/12/92 ha espresso parere favorevole sulla bozza di Regolamento di che trattasi, mentre la Commissione consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni e regolamenti (seduta del 7.12.1992), nell'esprimere in linea di massima, parere favorevole, ha ritenuto opportuno far rilevare la particolare situazione di disagio in cui si verranno a trovare gli Istituti rispetto ai Dipartimenti. Tutto ciò premesso, il Rettore chiede che il Consiglio di Amministrazione si esprima in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udito il riferimento del Rettore, preso atto dei pareri espressi dalla Commissione



IL RETTORE-PRESIDENTE



Pag. 17

SEDUTA DEL 15/12/1992

consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni e regolamenti e dalla Commissione finanziaria, considerata l'urgenza di provvedere in merito, tenuto conto del fatto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore l'1/1/1993, delibera di approvare il "Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza" nel testo allegato al presente verbale.

9) "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI RICERCA, CONSULENZA E DIDATTICA ESEGUITE DALL'UNIVERSITA' IN CONTO TERZI E DA PRESTAZIONI A PAGAMENTO" DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'.

Il Rettore rammenta che l'art.51 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'" cosi' dispone: "Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico indica altresì i criteri di ripartizione dei proventi delle attivita' di ricerca e di consulenza nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge e dallo Statuto".

Il Direttore Amministrativo, dott. Antonio Salvini, ha predisposto una bozza di detto regolamento che, peraltro, ha provveduto ad inviare ai Presidi di Facolta', ai Direttori di Dipartimento, nonche' ai responsabili delle Sezioni del Rettorato per acquisire utili osservazioni, suggerimenti ed eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche.

Il Senato Accademico, nella seduta del 15/12/1992, ha rinviato l'esame dell'argomento in parola, per un suo ulteriore approfondimento.

La Commissione consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni e regolamenti, nella seduta del 7/12/92, considerata la delicatezza dell'argomento, ha rilevato l'opportunita' di un ulteriore approfondimento e pertanto ha proposto di rinviare a una prossima seduta l'esame del regolamento in parola.

La Commissione finanziaria, nella seduta del 7/12/92, ha fatto propria la proposta di rinvio della Commissione consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni e regolamenti.

Cio' premesso, il Rettore sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la bozza del "Regolamento per la ripartizione dei proventi derivanti dalle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' in conto terzi e da prestazioni a pagamento" di cui all'art.51 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.

Il Consiglio di Amministrazione, udito il riferimento del Rettore, preso atto del rinvio deliberato dal Senato Accademico tenuto conto i delle proposte della Commissione consiliare per l'esame istruttorio dei contratti convenzioni e regolamenti e della Commissione finanziaria, considera la delicatezza dell'argomento, delibera di costituire una commissione mista con il compito di effettuare un esame approfondito delle complesse problematiche connesse al predetto regolamento; detta Commissione composta dai membri della Commisisione Finanziaria da quelli della Commissione Consiliare per l'esame istruttorio dei contratti, convenzioni



Allegato nr. 5 composto da n. 5
pagine

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

[Handwritten signature] 505

B O Z Z A

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI CUI AGLI ARTT. 22 COMMA III E 62, DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'

Articolo 1 - Presupposti e finalità dell'attività di rappresentanza.

L'attività di rappresentanza si fonda sull'esigenza concreta ed obiettiva dell'Università, in relazione ai propri fini istituzionali di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei, allo scopo di suscitare sulla sua attività e sui suoi scopi l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltrechè dell'opinione pubblica in genere, onde ottenere gli innegabili vantaggi che ad una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Articolo 2 - Definizione delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Università, il suo ruolo e la sua presenza attiva, in occasione dei rapporti ufficiali che essa intrattiene, nella sua vita di relazione, con personalità del mondo politico, culturale, economico e scientifico e, in generale, con rappresentanti di enti e istituzioni del mondo esterno, nazionale ed internazionale.

Articolo 3 - Ambito di applicazione: spese di rappresentanza e spese ad esse assimilabili.

L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di visite o contatti ufficiali tra gli organi dell'Università di Modena, muniti del potere di rappresentanza, ed autorità politiche, civili e militari, religiose o personalità del mondo della ricerca,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

506

della cultura e dell'arte in genere, non aventi comunque rapporti di lavoro con l'Università di Modena, nonché tra rappresentanti dell'Università ed autorità civili straniere, rappresentanti di Atenei stranieri o esponenti di altri organismi dei Paesi con i quali l'Università ha rapporti anche occasionali.

Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di attività di rappresentanza, all'interno dell'ente, tra i suoi organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

In particolare, rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) gli acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, di prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale, nonché prodotti atti a divulgare l'immagine dell'Università;
- b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico rivolti a personalità esterne all'Amministrazione;
- c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione degli onori funebri a personalità rappresentative del mondo esterno;
- d) spese minute derivanti da dovere di ospitalità (caffè, tè, vino, bibite, ecc);
- e) colazioni, rinfreschi (da tenersi sia in pubblici esercizi, sia nei locali di rappresentanza dell'Università) nei confronti di soggetti rappresentativi.

Sono assimilate alle spese di rappresentanza le seguenti spese sostenute dall'Amministrazione in caso di morte di suo personale universitario, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Università:

- telegramma alla famiglia;
- corona di fiori con l'indicazione "Università degli Studi di Modena";
- manifesto murale;
- necrologio.

Non costituiscono spese di rappresentanza:

- a) quelle costituenti mera liberalità (doni di nozze, sussidi, ecc);



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

507

b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenente all'Ente, ivi comprese le erogazioni a favore di dipendenti non contemplate da apposite norme, ovvero a favore di membri di comitati, commissioni ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza, o trattamento economico di missione a carico dell'Università.

Articolo 4 - Congruita' delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza debbono presentare il carattere dell'utilità ed essere improntate ad un criterio di sobrietà così da non risultare sproporzionate rispetto allo scopo che intendono conseguire.

Articolo 5 - Legittimazione all'espletamento dell'attività di rappresentanza.

Sono legittimati a porre in essere attività di rappresentanza nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, il Rettore, i Direttori di Dipartimenti e degli altri Centri di spesa di tipo dipartimentale e le persone da questi delegate per lo svolgimento di specifici compiti di rappresentanza.

Articolo 6 - Ordinazione e liquidazione delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono ordinate dal Rettore, Direttore di Dipartimento o altro Centro di spesa, secondo le rispettive competenze.

Ai soggetti ordinatori delle spese compete in particolare la valutazione discrezionale sulla natura, i requisiti e l'ammontare della spesa.

In sede di liquidazione della spesa, i funzionari preposti a tale attività (responsabile dell'Ufficio bilancio e Segretario Amministrativo del Dipartimento o altro Centro di spesa) e gli stessi ordinatori di spesa devono verificare:

a) l'adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenere la spesa;



b) la presenza della documentazione utile ad evidenziare il collegamento tra la natura delle erogazioni e le circostanze che l'hanno determinata;

c) la presenza della documentazione comprovante la spesa, consistente in regolari fatture, ricevute fiscali, note di spesa.

A tal fine, i soggetti ordinatori devono giustificare ogni singola spesa corredandola della documentazione prevista dal Regolamento contabile e dal Manuale di Amministrazione per le emissioni di mandati di pagamento nonchè devono redigere una dichiarazione conforme al modello allegato 1) con la motivazione specifica delle circostanze che l'hanno determinata.

Le spese di rappresentanza, da effettuarsi secondo i requisiti, le modalità e i limiti previsti dal presente Regolamento, sono imputate sull'apposito capitolo del Bilancio Generale dell'Università o dei bilanci dei Dipartimenti o degli altri Centri di spesa nei limiti del relativo stanziamento.

Al soggetto ordinatore che ha provveduto direttamente all'anticipazione delle spese compete il rimborso delle medesime, previo rilascio di idonea documentazione di quietanza delle somme rimborsate.

Articolo 7 - Limite di stanziamento per le spese di rappresentanza di pertinenza dei Direttori di Dipartimento o di altro Centro di spesa.

Lo stanziamento annuale per spese di rappresentanza previsto sulla relativa voce di spesa dei bilanci di Dipartimento o di altro Centro di spesa non può superare il 2% del contributo di funzionamento assegnato all'Amministrazione centrale.

Detto importo può essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno cinque Consigli di Dipartimento o di altro Centro di spesa.

Per quanto attiene alle spese di rappresentanza degli Istituti il Direttore d'Istituto può presentare specifica richiesta al Rettore, il quale, se le accoglie, le imputa sull'apposito stanziamento del Bilancio universitario.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

[Handwritten signature]

509

Modena.....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

Dipartimento

di.....

Centro di spesa

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il.....

Direttore del.....
(Direttore del Dipartimento o altro Centro di spesa)

ha disposto le seguenti spese di rappresentanza:

.....

I n o c c a s i o n e

.....

.....

allega la seguente documentazione di spesa e chiede l'emissione
dei relativi titoli di pagamento:

Beneficiario n. e data fattura importo_

(firma del Direttore)